



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

Settore Tecnico

Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Manutenzione Opere Pubbliche, Patrimonio

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Civitaluparella, lì 06.08.2020.

ALLA REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, S.I.N.A. E
RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO – DPC025
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Legge Regionale n. 54 del 26.07.1983 e smi. Istanza di proroga del 24.06.2013 per la riattivazione istruttoria del 22.03.2018 COLTIVAZIONE E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI CALCARE IN LOCALITÀ RISTRETTA nel Comune di Civitaluparella. Riscontro Vs. nota n. 181851 del 16.06.2020.

PARERE URBANISTICO SFAVOREVOLE.

Con riferimento alla procedura in corso relativa all'istanza pervenuta alla Regione Abruzzo dalla Ditta DAS srl P.Iva 02261870691 in data 24.06.2013 prot. 161138 e 22.03.2018 prot. 83712 per la riattivazione dell'istruttoria ai fini dell'ottenimento di una proroga dei termini per la coltivazione e il recupero ambientale della cava calcarea ubicata in Località Ristretta di questo Comune su terreno come di seguito identificato:

DITTA	DAS srl – C.da Pastine n. 1 – Civitaluparella – P.Iva 02261870691. Legale Rappresentante sig. Emidio Alimonti.
PROGETTO	Coltivazione e ripristino ambientale di una cava di calcare.
UBICAZIONE	Località Ristretta, Foglio 33 P.Ile n. 1471 – 1473 – 1474 di proprietà Comune di Civitaluparella. Località Ristretta, Foglio 43 P.Ile n. 31 – 356 di proprietà DAS srl come sopra identificato.

Esaminata la documentazione pervenuta al prot. com.le n. 2211 in data 20.06.2020 inerente la richiesta di proroga del giugno 2013 con relativa relazione ed elaborati grafici nonché la documentazione integrativa, la Perizia Giurata del 30.05.2018, il cronoprogramma del giugno 2018 a firma della Società di Ingegneria Greenpit srl di Roma Ing. Gianni Aniceti;

Visto il Progetto di ripristino ambientale, dell'area adiacente la cava autorizzata, elaborato nel novembre 2019 e relativi allegati a firma dello Studio Accili Geom. Marcello Accili;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale;

Visto l'art. 18, terzo comma della Legge 28.02.1985 n. 47 abrogato dall'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall'articolo 30 dello stesso d.P.R.;

Vista la Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e ss.mm.ii., Legge Urbanistica;

Vista la LR n. 18 del 12 Aprile 1983 e ss.mm.ii., Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo;

Vista la LR n. 54 del 26.07.1983, Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;

Preso atto della delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985.

Consultati gli Atti d'Ufficio e sulla scorta delle tavole di zonizzazione approvate (in particolare tav. 11, tav. 12 e tav. 13 del PRG vigente), e le Norme Tecniche di Attuazione regolarmente approvate;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 07.01.2013 recante "LR 3/1998. Presa d'Atto verifica Demaniale Comune di Civitaluparella" di approvazione della Verifica Demaniale giusta Determina Dirigenziale della Regione Abruzzo DH/31/503 del 06.09.2012;

Consultati gli Atti d'Ufficio e sulla scorta degli elaborati tecnici di cui alla Verifica Demaniale Prot. N. 2075 del 22.10.2012;

Espletati i dovuti accertamenti d'ufficio;

Considerato che l'intervento in argomento, secondo la definizione del vigente strumento urbanistico comunale, ricade nel PRG nelle Zone di cui al quadro che segue ed è sottoposto ai seguenti vincoli:

PRG	Zona	Norma tecnica
PRG	Zona E - Agricola - sottozona E2 Agricola speciale	Art. 22 – Sottozona E2 Agricola speciale
PRG	Zona E - Agricola - sottozona E3 Agricola boschiva	Art. 23 – Sottozona E3 Agricola Boschiva
PRG	Zona E - Agricola - sottozona E1 Agricola normale	Art. 21 – Sottozona E1 Agricola normale
PRG	Zona S - Zone destinate alla viabilità e parcheggi	Art. 28 – Zone destinate alle viabilità e parcheggi
Vincoli	Piano Regionale Paesistico - A1 Conservazione Integrale	
Vincoli	Piano Assetto Idrogeologico_Classe 2_Pericolosità Elevata	
Vincoli	Piano Assetto Idrogeologico_Rischio_R2_Pericolosità Media	
Vincoli	L_1497/39 - Protezione delle bellezze naturali	
Vincoli	ID 69023C_CA81 - AREA ESTRATTIVA - Calcarei massicci e stratificati	
Vincoli	Usi Civici - Demanio Libero	
Vincoli	Piano Regionale Paesistico_B1_Trasformabilità Mirata	
Vincoli	Piano Assetto Idrogeologico_Rischio_R1_Pericolosità Moderata	
Vincoli	Vincolo Idrogeologico - Art.1 del R.D.del 30/12/23 n.3267	
Vincoli	L. 431/85 - Boschi	
Vincoli	Important Bird Areas - IBA 115 Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani	

Preso atto dei vincoli insistenti e sopra dettagliatamente specificati;

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n. DH7/668/Usi Civici del 18.07.2001 emessa dalla Regione Abruzzo Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Ufficio Tratturi e Usi Civici in cui si autorizza il Comune a concedere le terre civiche identificate in Catasto al Foglio 33 P.Ile 1473-1474 e 1471 per attività estrattiva e recupero ambientale in favore

della ditta SAD srl e relativo atto di concessione, nei termini previsti dall'OD sopra richiamata, datato 01.12.2003 disposto per il tempo necessario alla conclusione del progetto prevista in dieci anni, pertanto con validità fino al 2013;

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi del 14.02.2014 ai sensi della L.R. n. 15 del 26.01.2004, art. 168 comma 1, avente ad oggetto istanza di proroga richiesta dalla DAS srl in cui **emerge** la pericolosità dello sperone roccioso presente sul confine Nord-Est dell'area interessata dall'intervento, in cui si rinvia l'esame dell'istanza di proroga in attesa di acquisire un progetto particolareggiato di messa in sicurezza dello sperone roccioso;

Rilevata la precisazione di cui alla nota del Corpo Forestale dello Stato prot. 4187 del 19.03.2014 in cui si evidenzia come il proprio parere favorevole espresso nel 2003 in ordine alla compatibilità con il vincolo idrogeologico facesse riferimento ad uno stato dei luoghi evidentemente ben diverso da quello rilevato nel 2014;

Vista la Relazione del Tecnico Comunale in data 03.04.2014 a seguito di sopralluogo effettuato in data 31.03.2014 in cui si rileva la presenza dello strato fessurativo assai manifesto dello sperone roccioso sia per la particolare configurazione morfologica sia per le condizioni di giacitura, ritenendolo pericoloso per le persone e i "mezzi";

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 3/2014 del 07.04.2014 in cui veniva ordinata l'eliminazione dello sperone roccioso ubicato nella porzione NE della cava mediante asportazione/abbattimento dello stesso e successiva bonifica dell'area mediante rimozione ed eliminazione dei massi rocciosi di risulta, pericolosità accertata anche dall'allora ufficio tecnico comunale a seguito di segnalazione della ditta durante la conferenza dei servizi sopra richiamata;

Preso atto del verbale in data 24.07.2018 della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.R. n. 15 del 26.01.2004, art. 168 comma 1, in cui si rileva quanto dichiarato dai soggetti partecipanti e precisamente che non è stata svolta alcuna attività all'interno del perimetro della cava e che non si sono accertati sconfinamenti, tuttavia contestualmente è stato accertato uno scavo abusivo;

Esaminate le risultanze del sopralluogo effettuato in data 23.07.2018 dalla Società Res.Gea. srl di Pescara all'uopo incaricata da questo Ente per elaborare il rilievo piano altimetrico dell'area di cava sita in località Ristretta di Civitaluparella (CH) al fine di cristallizzare lo stato attuale dei luoghi sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo mediante il rilievo topografico e ortofotocartografico ad alta definizione dell'intera area per un confronto quali-quantitativo tra lo stato attuale e quello pregresso ed evidenziarne le eventuali discrepanze come di seguito sintetizzate, di cui per ogni specifica si rimanda all'elaborato tecnico, prodotto dai tecnici, agli atti di questo Ente:

- Non è stato possibile individuare nessun tipo di elemento atto a perimetrare il sito di estrazione (termini lapidei, recinzioni, etc.) si è proceduto cercando di individuare in loco i confini percorrendone gli estremi desunti da cartografia progettuale fornita dalla committenza;
- Nella porzione meridionale del sito di estrazione e senza soluzione di continuità con il piazzale di lavoro inferiore, sono state individuate alcune anomalie nelle attività di estrazione e nella loro ubicazione all'esterno della perimetrazione autorizzata;
- I confronti volumetrici effettuati utilizzando la cartografia riferita all'intervallo 2001 – 2018 hanno permesso di calcolare un totale di materiale estratto pari a circa 320.411 metri cubi. L'analisi della loro distribuzione territoriale ha permesso di osservare la presenza di una sostanziale area di attività ubicata nella porzione nord-occidentale della cava in corrispondenza dei fronti più elevati. In particolare è stato possibile osservare un'importante area di estrazione, orientata circa NS a carico del fronte principale di cava. A monte di questa evidenza, la presenza di una ulteriore area di estrazione in corrispondenza del settore più elevato della cava (Piazzale sommitale).
- Sono state altresì osservate delle aree in corrispondenza delle quali sono stati evidenziati degli accumuli di materiale. Nello specifico è possibile definire tali settori come ampliamenti dei piazzali e delle piste di lavoro. Altre variazioni in eccesso (accumuli) sono verosimilmente legate all'ingombro degli edifici, dei macchinari di lavoro e della vegetazione ad alto fusto e pertanto sono escluse da tali considerazioni.
- Dai confronti volumetrici effettuati utilizzando la cartografia riferita all'intervallo Fase 1 – 2018 è emerso che lo stato attuale dei luoghi rispetto alle premesse progettuali definite nel progetto autorizzativo, presenta alcune sostanziali difformità dal punto di vista della distribuzione delle volumetrie da estrarre definite nella documentazione di progettazione desunte dalla Fase 1. Un aspetto peculiare, in disaccordo con la cartografia progettuale, è presente a carico del principale fronte di estrazione, orientato circa NS dove è osservabile un'attività che, nel 2018, supera quella dichiarata nella cartografia progettuale di Fase 1. Tale attività ha causato un aumento dell'acclività delle

pareti e dei versanti di cava rendendole sub verticali e verosimilmente date le caratteristiche delle rocce affioranti ad elevata instabilità.

- Sono state altresì rilevate delle aree dove la topografia attuale risulta essere più elevata topograficamente rispetto a quanto presente in cartografia progettuale. Tali settori rappresentano verosimilmente dei contesti nei quali sono stati realizzati accumuli di materiale per ottimizzare le caratteristiche dei piazzali o che non sono stati oggetto di estrazione secondo le previsioni di progetto;
- Dalla creazione di un database di ortoimmagini georeferenziate, dell'area di studio, in grado di fornire tempestive indicazioni circa l'evoluzione del territorio nel corso degli anni e precisamente 1988-1989, 1994-1996, 2000, 2001-2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2018 reperibili attraverso il Portale Cartografico della Regione Abruzzo come Open Data è emerso che sebbene la maggior parte dei confronti non abbiano mostrato particolari anomalie, sono emerse alcune peculiarità a carico del settore meridionale dell'area di cava in corrispondenza della porzione occidentale del piazzale di ingresso dell'area. Sono risultate evidenti attività di estrazione recenti alle quali è associata una modellazione della topografia e dello stato di fatto dei luoghi in corrispondenza del settore meridionale dell'area di estrazione, tale area, parzialmente inscritta all'interno del perimetro principale nonché autorizzato di attività, risulta estesa circa 2 ettari.




Figura 14: Perimetrazione dell'area di cava autorizzata con determinazione n. DI3/79 del 10/09/2003 (poligono in giallo) e dell'area all'interno della quale sono risultate delle evidenze di attività estrattiva successive al 2013 (poligono in rosso) su ortofoto regionale del 2012.

- Lo stato dei luoghi in corrispondenza del periodo di riferimento delle immagini storiche consultate con quello della data di acquisizione dati (30/07/2018), ha confermato ed evidenziato la presenza di un settore all'interno del quale sono state effettuate una serie di attività estrattive ubicate, per buona parte, al di fuori dell'area autorizzata.




Figura 15: Perimetrazione dell'area di cava autorizzata con determinazione n. DI3/79 del 10/09/2003 (poligono in giallo) e dell'area all'interno della quale sono risultate delle evidenze di attività estrattiva successive al 2013 (poligono in rosso) su ortofoto regionale del 2013 (immagine a sinistra), su immagine satellitare del dicembre 2013 (immagine centrale) e su ortofoto derivante da fotogrammetria del 30/07/2018 (immagine a destra).

- Ne deriva pertanto che le attività risalgono ad un periodo certamente successivo all'11 dicembre 2013 e antecedente al 2018 come anche confermato dai sopralluoghi in situ effettuati nell'ambito delle indagini del CFS depositate presso la Procura della Repubblica di Lanciano in data 05/10/2015 dalle quali si evince che in data 18/02/2014 l'area in oggetto era ancora ricoperta da vegetazione ad alto fusto e non erano presenti evidenze di attività estrattiva. Tale contesto temporale di attività risulta, quindi, successivo alla scadenza della determinazione regionale n. DI3/79 del 10/09/2003 di durata decennale.
- Inoltre, è stata individuata la presenza di percorsi carrabili o aree di accumulo di materiale estratto, l'unico percorso carrabile di accesso a tale area risulta essere in continuità con il piazzale principale di servizio dell'area di estrazione autorizzata e la presenza di almeno tre terrazzamenti ubicati a quote differenti tra loro verosimilmente in accordo con attività di coltivazione finalizzate all'estrazione di materiale lapideo.

Constatato che l'istanza di proroga pervenuta, in realtà consta nell'ampliamento dell'area di cava autorizzata nel 2003 e scaduta nel 2013 e di fatto quindi di un nuovo progetto con diversa perimetrazione;

Ricordato che ricorre l'obbligo dell'osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985, e dell'osservanza delle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi per le Cave della Regione Abruzzo, timbrati dalla Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo e dal Responsabile del Servizio. In caso di eventuale discordanza tra il disciplinare e i disegni, prevalgono questi ultimi.

Preso atto che l'attività di coltivazione dei materiali di cui al n. 1 dell'art. 1 della L.R. 54/1983 è soggetta tra gli altri al provvedimento di concessione da parte del Sindaco se deve esercitarsi su giacimenti di proprietà comunale;

Considerato che i giacimenti di cui al punto a) dell'art. 10 L.R. 54/83 possono essere dati in concessione **solo** ai richiedenti che dimostrino di essere forniti della necessaria idoneità tecnica ed economica ad eseguire i lavori di coltivazione.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 16 L.R. 54/83 il provvedimento di concessione o di autorizzazione di cui al punto precedente deve contenere le prescrizioni relative all'esatta ubicazione della zona dove deve espletarsi l'attività di coltivazione dei giacimenti, alla natura ed alla quantità dei materiali da estrarre mediamente nell'arco di un anno e complessivamente per l'intera durata dell'attività, alle modalità della coltivazione, con specificazione del piano, dei sistemi e dei tempi di estrazione e con la indicazione dei macchinari da impiegarsi e delle opere da realizzare in relazione a quanto disposto alla lett. C) dell'art. 11, alle modalità di sistemazione ambientale delle aree interessate durante l'attività estrattiva, al termine massimo per l'inizio dei lavori e per la cessazione dell'attività, all'obbligo del risanamento ambientale al termine dell'attività estrattiva, come previsto all'ultimo comma del precedente art. 11, alle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale in sede di esame del progetto di coltivazione del giacimento, all'obbligo di fornire periodicamente alle Amministrazioni interessate, o qualora queste ne facciano richiesta, i dati statistici relativi all'attività di esercizio.

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 20 L.R. 54/83 per evitare interruzioni di attività produttive, i provvedimenti possono essere prorogati, su domanda degli interessati, da inviare all'Amministrazione competente prima della scadenza, previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente procedimento.

Dato atto infine che, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 54/83, il titolare del procedimento di concessione o di autorizzazione decade dal diritto di esercizio dell'attività estrattiva allorché esegue i lavori di coltivazione in zona diversa da quella indicata nell'atto di rilascio, ovvero in totale difformità a quanto in questo disposto, ovvero senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti, danneggia l'assetto ambientale della zona interessata o di quella limitrofa in modo grave ed esorbitante il normale pregiudizio derivante dall'attività estrattiva, viene a mancare dei requisiti di capacità tecnica ed economica ad eseguire i lavori di coltivazione, non versa il canone stabilito alla scadenza annuale.

Pertanto, visto che:

- Le attività di sopralluogo e acquisizione dati nel luglio 2019 hanno consentito di effettuare un calcolo delle volumetrie estrattive nell'intervallo di tempo 2001-2018 quantificandole in circa 320.411mc di materiale;
- Il confronto tra la cartografia progettuale depositata in fase di richiesta di autorizzazione e l'attuale stato dei luoghi individua alcune anomalie nella gestione delle attività di estrazione che si evidenziano con un eccesso di asportazione soprattutto a carico dei versanti più acclivi che li ha resi circa sub verticali con conseguenti potenziali instabilità a loro carico in totale disaccordo con quanto presente nella cartografia fornita;

- Alcune attività di estrazione sono avvenute in un periodo compreso tra il 2012 e il 2018 con valori di estrazione di circa 16.985 metri cubi ed una sostanziale modifica dello stato dei luoghi anche dal punto della vegetazione presente nell'area. Trattasi di un'espansione del perimetro dell'area autorizzata, raggiungibile solo ed esclusivamente dall'ingresso principale dell'area di cava e soggetto verosimilmente ad estrazione di materiali lapidei.
- Confrontando le elaborazioni e le analisi effettuate con la documentazione tecnica e relazionale consistente in un rilievo asseverato presso il Tribunale di Roma, rimessa alla Regione Abruzzo dalla Ditta richiedente D.A.S. Srl nell'ambito del procedimento di istanza di proroga, realizzate con metodologie analoghe e confrontabili con quelle effettuate nell'ambito dello studio elaborato da questo Ente per il tramite della Società Res.Gea. srl, mostrano delle sostanziali incongruità soprattutto per quanto concerne il raggiungimento degli scopi definiti per la Fase 1 delle attività, infatti, sebbene non siano state raggiunte le quote di base per i piazzali di base, intermedi e sommitali, sono state evidenziate delle attività estrattive in eccesso a carico dei versanti e delle pareti in contraddizione con quanto descritto all'interno della documentazione di progetto. Infatti, tali attività estrattive hanno reso molto più acclivi i versanti rispetto a quanto dichiarato rendendo le pareti sub verticali e verosimilmente instabili.

Preso atto della nota della Regione Abruzzo data 01.07.2020 Dipartimento Territorio – Ambiente, servizio Valutazioni Ambientali con la quale in ordine alla convocazione della conferenza dei servizi sull'istanza di proroga, si evidenzia la non competenza del medesimo Dipartimento ad esprimersi, in sede di conferenza dei servizi, invitando il Responsabile del Procedimento ad attivare diversa procedura e verificare la conformità del progetto presentato con quello valutato dal CCR-VIA con i giudizi precedenti.

Preso atto degli elaborati di progetto e di tutto quanto sopra espresso in modo chiaro e analitico, si comunica che il Responsabile del Procedimento con la presente, sull'intervento proposto, esprime

PARERE URBANISTICO SFAVOREVOLE

L'attività oggetto di proroga non può essere oggetto di ampliamento, i lavori di estrazione devono essere conclusi nei modi e nelle forme previste dalla concessione o autorizzazione vigente, se vigente.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 79/2003 di autorizzazione, tra le altre l'art. 10.

Non risulta agli atti di questo Ente, ad oggi, alcun atto di proroga dell'atto di concessione scaduto nel 2013 né alcun ulteriore atto adottato dall'organo competente.

Si ritiene pertanto, che la Ditta debba preliminarmente acquisire la disponibilità dell'area attraverso l'atto di concessione di tutte le particelle interessate dall'intervento e la conseguente riformulazione di un progetto ex-novo che comprenda la richiesta dell'ampliamento dell'area di cava previo ripristino ambientale dello scavo abusivo in essere e contestualmente la messa in sicurezza dello sperone roccioso se di pericolosità trattasi.

Si rilascia il presente provvedimento per quanto di competenza.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Antonino DI CICCIO)

IL TECNICO COMUNALE
di Supporto al Responsabile del Servizio
(Arch. Rita DI BUCCHIANICO)